



## STATUTO

### Associazione LA FENICE "ETS"

#### ART. 1 - (Denominazione, sede e durata)

E' costituita, ai sensi del Codice Civile e del Codice del Terzo Settore - CTS

(Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e

integrazioni), una associazione senza scopo di lucro avente la seguente

denominazione: "Associazione LA FENICE ETS" ("*Ente del Terzo Settore*"),

da ora in avanti detta "associazione", con sede legale nel Comune di Napoli

alla Via Peppino De Filippo n. 41 e con durata illimitata.

La variazione della sede legale nell'ambito del suddetto Comune non

comporta modifica statutaria. L'acronimo ETS acquista efficacia con

l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore (Runts).

#### ART. 2 - (Scopo, finalità, attività)

**L'associazione persegue finalità civiche, solidaristiche o di utilità**

**sociale, svolgendo in via esclusiva o principale, le seguenti attività di**

**interesse generale, di cui all'art. 5, co. 1 CTS, in forma di azione**

**volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di**

**mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, tra cui:**

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1e 2, della

legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi,

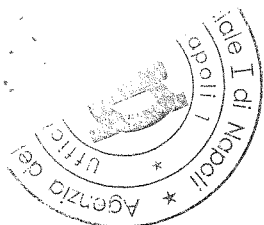
servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22

giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

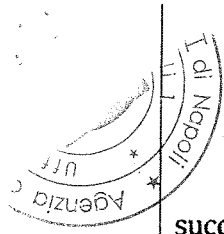
b) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della

legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività

culturali di interesse sociale con finalità educativa;



- c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- d) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- e) servizi strumentali ad ETS resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da Enti del Terzo settore;
- f) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- g) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- h) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- i) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- j) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- k) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e

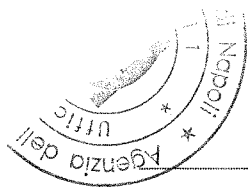


successive modificazioni;

l) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'associazione nasce con l'obiettivo di sostenere i bambini affetti da malattie rare e malattie autoimmuni e le loro famiglie, offrendo supporto, sostegno e condivisione dei problemi. Essa intende, altresì, svolgere l'attività di supporto sanitario per l'accompagnamento dei bambini alle visite ospedaliere; per le famiglie durante i percorsi di cura; alle famiglie per incontri tra i genitori; momenti di ascolto e condivisione dei problemi; creazione di una rete di aiuto. L'associazione potrà istituire laboratori per attività creative, quali disegno, musica e attività artistiche, nonché laboratori educativi. Essa potrà svolgere attività sportive e ricreative adatte ai bambini, quali giochi di gruppo e giornate all'aperto, compreso eventi sportivi. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del CTS, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri definiti con apposito D.M. 19/05/2021, n. 107. L'individuazione delle attività diverse sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del CTS, attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico e delle Linee Guida approvate con D.M. del 9 giugno 2022.

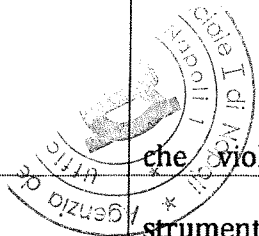


### ART. 3 - (Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato. Possono aderire all'associazione persone fisiche ed enti che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze. Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda che contenga:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati. L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione. Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni



che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

#### ART. 4 - (Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi;
- essere eletti negli organi associativi *(se maggiorenni)*;
- essere informati sulle attività dell'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci ed esaminare i libri associativi, previa richiesta motivata all'organo amministrativo.

Gli associati hanno l'obbligo di:

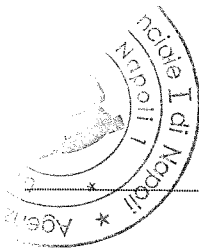
- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;

#### ART. 5 - (Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso, decadenza automatica o esclusione. L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Organo di amministrazione e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni. L'associato può sempre recedere



*Handwritten signatures and initials.*



dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto immediato.

L'associato può decadere automaticamente dall'associazione, senza necessità di alcuna deliberazione da parte di un organo associativo, per mancato pagamento della quota associativa, entro 15 giorni dalla scadenza. I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

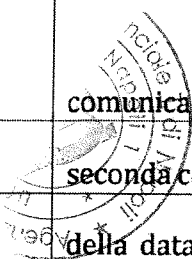
#### **ART. 6 - (Organi)**

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- l'Organo di amministrazione;
- il Presidente;

#### **ART. 7 - (Assemblea)**

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati. Ciascun associato ha un voto. Se l'associato è minore di età, il voto è esercitato dall'esercente la responsabilità genitoriale. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati. La convocazione dell'Assemblea avviene mediante



comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e

seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 7 giorni prima

della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli

associati. L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per

l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea deve essere inoltre

convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta

motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e il soggetto

incaricato della revisione legale dei conti (ove previsto);

- approva il bilancio di esercizio;

- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi

associativi e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;

- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

- delibera lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione

dell'eventuale patrimonio residuo;

- delibera la trasformazione, la fusione o la scissione

dell'associazione;

- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo

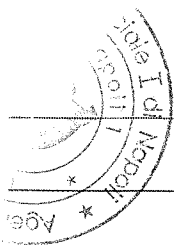
o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la

presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in

seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in

proprio o per delega. Gli associati possono intervenire in Assemblea anche



mediante mezzi di telecomunicazione ed esprimere il voto per via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota e nel rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento. L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto. Per modificare lo Statuto l'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati. Per deliberare lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, nonché la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione, si applicano gli artt. 21 e 36 c.c., l'assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno un terzo degli associati.

#### **ART. 8 - (Organo di amministrazione)**

L'Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione. Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la

programmazione economica dell'esercizio;

- deliberare l'ammissione degli associati;

- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;

- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;

- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;

L'Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti, compreso tra tre e cinque, nominati dall'Assemblea per la durata di cinque anni con possibilità di essere rieletti per tre mandati.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 del Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

La convocazione dell'Organo di amministrazione avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora, l'ordine del giorno, spedita almeno sette giorni prima della data fissata per il suddetto Organo. L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti. Gli amministratori possono intervenire nell'Organo di amministrazione anche mediante mezzi di telecomunicazione ed esprimere il voto per via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'amministratore che partecipa e vota e nel rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non





si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

#### **ART. 9 - (Presidente)**

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Il Presidente è eletto dall'Organo di amministrazione tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per il rinnovo degli Organi associativi. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

#### **ART. 10 - (Revisione legale dei conti)**

Qualora ricorrano i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

#### **ART. 11 - (Patrimonio)**

Il patrimonio dell'associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento

delle finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale.

#### **ART. 12 - (Divieto di distribuzione degli utili)**

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

#### **ART. 13 - (Risorse economiche)**

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di interesse generale di cui all'art. 5 CTS, proventi da attività diverse di cui all'art. 6 CTS e proventi da attività di raccolta fondi di cui all'art. 7 CTS.

#### **ART. 14 - (Bilancio di esercizio)**

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il RUNTS entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio. L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

#### **ART. 15 - (Libri)**

L'associazione deve tenere il:



libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;

libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui

\*devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;

- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;

- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, se nominato, tenuto a cura dello stesso organo;

- libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

#### **ART. 16 - (Lavoratori)**

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, ai sensi dell'art. 16 CTS.

#### **ART. 17 - (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)**

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del RUNTS, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri ETS. L'Assemblea che delibera lo scioglimento provvede alla nomina di uno o più liquidatori.

#### **ART. 18 - (Rinvio)**

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e integrazioni e, in quanto compatibile, dal Codice civile.